

comunque illegittimamente autorizzata dalla P.A. regionale IN MODO GENERALIZZATO E SENZA LA “preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori” previsti dall’art. 18, specificamente mirati all’esame della consistenza faunistica e della situazione ambientale di ogni singola specie assoggettata all’estensione del prelievo.

Sotto altro aspetto, è appena il caso di evidenziare come l'Amministrazione regionale non abbia concretamente e validamente espresso una sola ragione per cui sia “necessaria” la pre-apertura (così generalizzata) a fronte del fatto che tutte le specie appena elencate sono “ordinariamente” cacciabili nei mesi di settembre ed ottobre.

In altre parole, manca nella specie una valida motivazione (per così dire, la pre-condizione) che giustifichi il ricorso al regime STRAORDINARIO della pre-apertura (ossia la caccia in un periodo in cui la fauna è particolarmente vulnerabile) in aggiunta al “normale” periodo di caccia per le medesime specie.

La mancata attivazione del regime derogatorio non avrebbe in alcun modo pregiudicato gli “interessi” dei cacciatori che avrebbero potuto esercitare l'attività venatoria a tali specie nei periodi ordinari stabiliti dalla legge.

In proposito e con riguardo alle specie di uccelli, si ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, un periodo di caccia aperto a titolo derogatorio non può coincidere - senza che sia addotta necessità alcuna - con i periodi in cui la direttiva mira a istituire una tutela